

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6806 del 26/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "CENTRALE SPILAMBERTO" localizzato nel Comune di SPILAMBERTO (MO), via GHIAROLE n. 5, richiesta dalla ditta SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL per l'attività di estrazione e trattamento gas naturale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE Rif. SUAP n. 70/2025 Prat. Sinadoc n. 21771/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7064 del 26/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "CENTRALE SPILAMBERTO" localizzato nel Comune di SPILAMBERTO (MO), via GHIAROLE n. 5, richiesta dalla ditta SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL per l'attività di estrazione e trattamento gas naturale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE

Rif. SUAP n. 70/2025

Prat. Sinadoc n. 21771/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- rilasciata dalla Provincia di Modena a SOCIETA' PADANA ENERGIA SPA con determinazione n. 606 del 18/12/2015 con validità fino al 18/12/2030;
- volturata a SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL con determinazione n. 5234 del 21/10/2021;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Spilamberto in data 12/06/2025 (protocollo SUAP n. 12478) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 111084 del 19/06/2025 dalla ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL** (P.IVA. 02342760390), con sede legale in viale Forlanini n. 17 a Milano, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di estrazione e trattamento gas naturale svolta presso lo stabilimento **"CENTRALE SPILAMBERTO"** ubicato in **via GHIAROLE N. 5** Comune di **SPILAMBERTO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Delibera dell’Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 104 dispone che, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del ministero dello Sviluppo Economico in materia di ricerca e di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, le Regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengono, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione di idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possono raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi;
- DGR n. 1054/2003 “Direttiva concernente indirizzi per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi – Art. 30, comma 3 del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152”;

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 124860 del 10/07/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Spilamberto, Gestore del SII;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Spilamberto, protocollo n.129453 del 17/07/2025;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Spilamberto HERAcquamodena SPA, protocollo n. 2988 del 24/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 189207 del 24/10/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL** (P.IVA. 02342760390) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento "**CENTRALE SPILAMBERTO**" ubicato in Comune di **SPILAMBERTO (MO)**, via **GHIAROLE n. 5**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Spilamberto
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Spilamberto

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in unità geologica profonda, di acque reflue industriali (derivanti dall'estrazione di idrocarburi)";
 - Allegato A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque di prima pioggia/ dilavamento in pubblica fognatura";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Spilamberto (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici e/o il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione Det. n. 606 del 18/12/2015 con **validità fino al 18/12/2030**, rilasciata dal SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del

vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 21771/2025

ALLEGATO A

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico in unità geologica profonda di acque reflue industriali (derivanti dall'estrazione di idrocarburi)

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL**, presso lo stabilimento "**CENTRALE SPILAMBERTO**" sito in **via GHIAROLE N. 5 a SPILAMBERTO (MO)**, svolge l'attività di estrazione e trattamento gas naturale.

Le acque reflue industriali derivanti dall'estrazione di idrocarburi sono scaricate in unità geologica profonda denominata "Pozzo Spilamberto 9".

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Modena a SOCIETA' PADANA ENERGIA SPA con determinazione n. 606 del 18/12/2015 e volturata a SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL con determinazione n. 5234 del 21/10/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici in unità geologica profonda di acque reflue industriali (derivanti dall'estrazione di idrocarburi);

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale espresso da Arpa Modena con prot. n. 1432 del 5/2/2015;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici in unità geologica profonda di acque reflue industriali (derivanti dall'estrazione di idrocarburi), senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL** è autorizzato allo scarico nel sottosuolo, limitatamente alla immissione nell'unità geologica profonda denominata "Pozzo Spilamberto 9", collocato alla profondità di circa 1140 mslm, nell'insediamento ubicato in Comune di **SPILAMBERTO (MO)**, **via Ghiarole, n. 5** mediante il pozzo di iniezione, di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi, per un volume annuo di 2.500 mc, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il volume delle acque separate dalla produzione di idrocarburi, provenienti esclusivamente dal campo di Spilamberto, che può essere reimpresso nel sottosuolo, limitatamente all'immissione mediante pozzo di iniezione nell'unità geologica profonda denominata "Pozzo Spilamberto 9" non deve essere superiore a 2.500 mc/anno;
2. i prelievi relativi ai controlli e agli autocontrolli devono essere effettuati a monte della testa del pozzo di

reiniezione e, in particolare, all'ingresso della tubazione di mandata della pompa iniezione;

3. lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse per quantità e qualità da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi;
4. deve essere effettuata verifica **con frequenza trimestrale** dei sistemi di sicurezza e controllo per evitare dispersione o fuga di sostanze inquinanti dalle fasi di estrazione/trattamento a quella di reiniezione. Al riguardo deve essere redatta una relazione tecnica descrittiva degli avvenuti controlli e dei relativi esiti che sarà trasmessa **con frequenza annuale** ad Arpae Modena;
5. le sostanze additive impiegate nel processo di separazione e nella iniezione ed i relativi livelli di concentrazione soglia presenti nelle acque di strato non dovranno essere difforni da quelli indicati nella dichiarazione agli atti della Scrivente Amministrazione ovvero da quelli eventualmente rivisti sulla base del monitoraggio. Nel caso che tali soglie vengano superate, il titolare dell'autorizzazione provvederà a darne comunicazione alla Scrivente ed a rivederne/analizzare le condizioni di processo che possono aver generato tale anomalia. Tale condizione comporta un aumento delle frequenze di analisi (**analisi ogni due giorni**) sino al rientro negli intervalli della concentrazioni di riferimento. Qualora il rientro non sia conseguito **entro i successivi 30 giorni dalla data di accertamento**, lo scarico delle acque derivanti dalla separazione degli idrocarburi dovrà essere sospeso; al riguardo provvede la Scrivente con provvedimento espresso;
6. durante la fase di esercizio devono essere effettuate con la frequenza indicata le seguenti verifiche:
 - a) portata e pressione di testa pozzo **con frequenza giornaliera** anche attraverso sistemi di misura in continuo; pressione di fondo pozzo **con frequenza annuale**. Tali misurazioni dovranno essere appositamente registrate e archiviate;
 - b) quantitativi di acqua derivante dalla separazione degli idrocarburi prodotta nell'impianto fisso ed i quantitativi di quella immessa nel pozzo oggetto di autorizzazione **con frequenza giornaliera**. Tali misurazioni dovranno essere appositamente registrate e archiviate presso il campo di appartenenza del pozzo di reiniezione, in modo da rendere chiaramente identificabili e verificabili, da parte degli organi di controllo, i tempi e i ratel di produzione e scarico;
 - c) monitoraggio delle caratteristiche chimicofisiche delle acque di strato reiniettate, con misure **a frequenza mensile** dei parametri delle facies idrochimica, del contenuto in solidi sospesi e in idrocarburi nonché del glicoldietilenico, del biocida, dell'inibitore di corrosione e dei sequestranti per oli. **Con frequenza bimestrale** lo "status analitico" dei predetti controlli è trasmesso ad Arpae Modena; fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli esiti delle determinazioni analitiche sono resi disponibili a richiesta delle autorità competenti. Arpae Modena provvede alla valutazione dei relativi esiti per definirne il livello di concentrazione, da confrontarsi con la dichiarazione riportata in premessa attestante l'elenco delle sostanze additive utilizzate. Qualora detto confronto evidenzi discordanze significative, i livelli di concentrazione soglia dovranno essere rivisti sulla base del nuovo quadro conoscitivo;
 - d) i dati e le misurazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono registrati su apposito registro vidimato dalla Scrivente e trasmessi **con frequenza annuale** ad Arpae Modena. I medesimi dati devono essere raccolti anche su supporto informatico.
Per il pozzo di reiniezione oggetto del monitoraggio l'archivio dati deve riportare i seguenti elementi informativi:
 - sigla della Provincia, località e anno di riferimento;
 - sigla e denominazione del pozzo di reiniezione con indicazione delle coordinate UTM X e UTM Y e della quantità di acqua reiniettata (mc/anno);
 - sistema di controllo: parametri della facies idrochimica, solidi sospesi, idrocarburi, glicoldietilenico, biocidi, inibitori di corrosione e dei sequestranti per oli;
 - elenco dei parametri monitorati con l'indicazione dei valori di concentrazione relativi ai singoli

campioni eseguiti nel corso dell'anno;

- la registrazione di eventuali superamenti dei valori soglia previsti dal provvedimento di autorizzazione;

7. deve essere effettuata, così come prevede la DGR 1054/2003, una verifica, **con frequenza annuale**, della congruità, rispetto alle previsioni effettuate, dell'andamento della pressione e dei OWC/GWC nei pozzi limitrofi del campo influenzati dal pozzo di iniezione;
8. deve essere ripetuta, **con frequenza biennale**, la prova di iniettività del pozzo con gli stessi gradini della prova precedente e ricalcolo degli indici. Alla Prova dovrà essere allegata una relazione in cui vengono confrontate le prove precedenti. I risultati di tale prova dovranno essere inviati ad Arpae Modena;
9. deve essere eseguita la ripetizione del log di cementazione della colonna di produzione ogniqualvolta, all'interno del periodo di autorizzazione, la ditta richiedente effettui, per motivi legati ad altri interventi tecnici, la rimozione temporanea dal pozzo delle attrezzature di iniezione. Tale log dovrà essere allegato alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione;
10. deve essere data preventiva comunicazione ad Arpae Modena circa l'intenzione di impiegare, anche in via saltuaria o una tantum, prodotti e/o additivi chimici nei processi di separazione e/o in quelli di reimmissione, allo scopo di consentire gli opportuni ed eventuali controlli di competenza e di prevedere adeguato monitoraggio delle acque scaricate. Alla suddetta comunicazione dovranno essere allegate le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi impiegati ed i quantitativi previsti, da rendicontarsi nella relazioni bimestrali prescritte;
11. deve essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta all'impiantistica e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione ad Arpae SAC di Modena.
12. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione, a seconda della gravità dell'infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Si prescrive inoltre:

- preventivamente alla ripresa delle operazioni di reimmissione la ditta dovrà procedere alle manutenzioni ordinarie della linea di riniezione, ed alle opportune verifiche tecnicooperative su questa e sulla colonna di intubazione del pozzo (prova di tenuta), verifiche stato e corrosione, verifica impiantistica, ecc. ed alla prova di riniezione biennale che deve essere effettuata entro i 12 mesi successivi all'esecuzione dell'intervento di lavaggio del pozzo.
- Le operazioni di collaudo e manutenzione devono essere rendicontate da apposita relazione da inviare ad Arpae Modena.

Pratica Sinadoc 21771/2025

ALLEGATO A6

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia / reflue di dilavamento in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SPILAMBERTO**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL**, presso lo stabilimento "**CENTRALE SPILAMBERTO**" sito in **via GHIAROLE N. 5 a SPILAMBERTO (MO)**, svolge l'attività di estrazione e trattamento gas naturale.

L'istanza in oggetto è relativa alla Modifica Sostanziale dell'AUA per l'installazione di una nuova unità di compressione e rifacimento cabina elettrica principale.

Le acque reflue industriali generate nel processo di separazione costituite da liquidi di trascinamento del gas e drenaggio condense delle apparecchiature, vengono convogliate e raccolte e successivamente smaltite come rifiuti.

Il progetto di realizzazione della nuova unità di compressione interessa una superficie di circa 440 mq dove l'area pavimentata soggetta al dilavamento verrà collegata alla rete fognaria esistente per il convogliamento delle acque nella vasca di accumulo esistente TP1 avente capacità pari a 110 mc. L'area soggetta a dilavamento servita dalla vasca passerà dagli attuali 2100 mq ai futuri 2540 mq.

Il progetto di rifacimento della cabina elettrica principale della Centrale implica un aumento di 51 mq della superficie coperta scolante nella rete fognaria collegata alla vasca TP2, che passerà pertanto dagli attuali 7100 mq ai futuri 7151 mq.

Le acque di prima pioggia non sono dotate di sistemi di trattamento, ne è previsto il solo accumulo.

Attualmente le acque di origine meteorica e di prima pioggia vengono raccolte nelle vasche TP1 (volume 110 mc) e TP2 (volume 100 mc) e periodicamente scaricate nella rete fognaria pubblica di Via Ghiarole previa verifica analitica di conformità ai limiti di tabella 3 Allegato 5 D.Lgs 152/06 e quantificazione volumetrica; qualora vengano accertati valori di concentrazioni non conformi le acque reflue vengono conferite come rifiuto. Le vasche TP1 e TP2 oltre all'accumulo esplicano funzione di sedimentazione ed il fango depositato viene periodicamente raccolto e conferito in conformità alla normativa sui rifiuti.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono trattate in fossa Imhoff prima dello scarico.

Gli interventi di progetto non prevedono variazioni all'assetto fognario sopra descritto.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena le acque reflue scaricate dalle vasche di accumulo TP1 e TP2 sono classificate come acque reflue di prima pioggia.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena, le acque reflue provenienti dai servizi igienici previamente trattate da fossa Imhoff sono classificate come acque reflue domestiche.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Modena a SOCIETA' PADANA ENERGIA SPA con determinazione n. 606 del 18/12/2015 e volturata a SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL con determinazione n. 5234 del 21/10/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque di prima pioggia:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Spilamberto HERAcquamodena SPA, protocollo n. 2988 del 24/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 189207 del 24/10/2025;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL**, per lo stabilimento "**CENTRALE SPILAMBERTO**" localizzato in **via GHIAROLE N. 5** a **SPILAMBERTO (MO)**, è **autorizzato a scaricare acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura e deve rispettare i valori di portata massima istantanea pari a 2 l/s.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non è consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.
3. il livello di riempimento delle vasche TP1 e TP2 deve essere mantenuto entro il 50% del volume complessivo tramite un allarme di livello affinché sia sempre garantita la disponibilità a ricevere le acque di prima pioggia. Una volta terminato l'evento meteorico nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni le vasche potranno essere svuotate previo controllo analitico con esito conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura e comunicazione ad HERACQUAMODENA srl Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 4 di Modena; qualora gli esiti delle analisi risultassero non conformi ai limiti le acque reflue dovranno essere conferite come rifiuto.
4. Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle delle vasche di accumulo deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

5. A cura del gestore della ditta si deve provvedere alla gestione degli impianti di depurazione in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli affluenti in fognatura in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia tramite auto-spurgo deve essere conservata ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento ATO 4 del Servizio Idrico Integrato.
7. L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
8. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Spilamberto, al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- planimetria scarichi:

(rif. prot. Arpae n. 111084 del 19/06/2025, "16_Planimetria_rete_fognaria_mod_AUA_Centrale_Spilamberto")

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL**, presso lo stabilimento "**CENTRALE SPILAMBERTO**" sito in via **GHIAROLE N. 5 a SPILAMBERTO (MO)**, svolge l'attività di estrazione e trattamento gas naturale.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 54, 56, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Modena a SOCIETA' PADANA ENERGIA SPA con determinazione n. 606 del 18/12/2015 e volturata a SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL con determinazione n. 5234 del 21/10/2021;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente alle emissioni;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di emissioni, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E54	Heater a sali sfusi Snam (R5) alimentato a metano	(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)						
E56	Heater a sali sfusi Parkersburg (R6) alimentato a metano	(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)						
E98	Serbatoio T10 contenente metanolo	-	2,5	occasionale	-	-	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E100	Serbatoio 0330-TS-002 contenente MEA (monoetanolammina)	-	2,5	occasionale	-	-	-	-
E101	Torcia a bassa pressione (unità di riserva)	-	15	emergenza (pilota sempre acceso)	-	-	-	-
E102	Termocombustore	14.554	20	24	Idrogeno solforato	10	-	Semestrale
					Polveri totali	10		
					SOV come COT	20		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)	350		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	1200		
E103	Torcia alta pressione	-	20	emergenza (pilota sempre acceso)	-	-	-	-
E104	Serbatoio drenaggi VA-001-550	-	3	(sfiato) occasionale	-	-	-	-
E105	Generatore di Emergenza a gasolio	-	4	1 h/ settimana	-	-	-	-
E 107	Pompa di emergenza antincendio a gasolio	-	0,2	1 h/ settimana	-	-	-	-
E108	Pompa di emergenza antincendio a gasolio	-	0,2	1 h/ settimana	-	-	-	-
E109	Serbatoio gasolio	-	1,7	(sfiato) occasionale	-	-	-	-
E110	Soffione - pozzo S.Martino 1 (v.dei Levi, loc. S.Martino di Mugnano, comune di Modena)	-	7	emergenza	-	-	-	-
E111	Soffione - pozzo S.Martino 2 (v.S. Maria di Mugnano, loc. S. Maria di Mugnano, comune di Modena)	-	7	emergenza	-	-	-	-

2. Relativamente ai punti di emissione n. 101 e 103: la torcia deve essere dotata di pilota ed essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2 / (O_2 + CO)$.
3. Relativamente al punto di emissione n. 102:
 - deve essere mantenuta una temperatura in camera di combustione di 950° C per un tempo superiore a 2 secondi e la combustione deve avvenire con eccesso di Ossigeno non inferiore al 6%;
 - deve essere installato misuratore con registratore istantaneo del valore di temperatura all'interno della camera di combustione.
4. Le emissioni n. 54 e 56 non sono soggette ad obbligo di autorizzazione, ma devono comunque rispettare i seguenti valori limite di emissione:
 Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5 mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

(*) I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
 (**) il valore limite si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL
5. Relativamente ai punti di emissione n. 110 e 111: la Ditta ha l'obbligo di segnalare all'autorità Competente l'eventuale entrata in funzione dei soffioni.
6. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
7. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**
 La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.
 Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
8. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**
 Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il

rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

11. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto

di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Pratica Sinadoc 21771/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Spilamberto**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL**, presso lo stabilimento "**CENTRALE SPILAMBERTO**" sito in **via GHIAROLE N. 5 a SPILAMBERTO (MO)**, svolge l'attività di estrazione e trattamento gas naturale.

Così come è descritto nella verifica d'impatto acustico presentata dal richiedente nel corso del precedente iter istruttorio, l'esercizio dell'attività produttiva comporterà l'uso di sorgenti di rumore.

Le sorgenti sonore presenti all'interno e all'esterno dello stabilimento sono:

S1 Termodistruttore + Torcia

S2 Heater

S3 Impianto MEA

S4 Locale Compressori

S5 Cooler impianto

E' stata svolta analisi del traffico.

Sono stati analizzati i recettori R1R2 (destinazioni residenziali).

I livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona per i ricettori considerati.

La ditta ha presentato una valutazione di impatto acustico nell'ambito di una modifica dell'AUA relativa all'installazione di una nuova unità di compressione.

Lo stabilimento in esame è ubicato in un'area di classe acustica V (area prevalentemente industriale) con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA diurni (06,00-22,00) e 60 dBA notturni (22,00-06,00).

Le attività sono svolte sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno.

Il tecnico competente in acustica ha effettuato misure dell'attuale rumorosità e tramite il software di calcolo previsionale SoundPlan 8 ha inserito la rumorosità prevista dalla nuova sorgente.

I ricettori abitativi considerati risultano collocati in classe III e sono:

- A edificio su tre piani posto su via Ghiarole a circa 45 m dal confine della centrale in direzione nord;
- B edificio su tre piani posto su via Ghiarole a circa 50 m dal confine della centrale in direzione sud;
- C edificio su tre piani posto su via Castellaro a circa 45 m dal confine della centrale in direzione Est;

Dai calcoli modellistici presentati si è riscontrato che la nuova sorgente rispetterà sia i limiti di zona che i limiti differenziali presso i recettori individuati e l'incremento acustico risulterà modesto.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Modena a SOCIETA'

PADANA ENERGIA SPA con determinazione n. 606 del 18/12/2015 e volturata a SOCIETA' PADANA ENERGIA SRL con determinazione n. 5234 del 21/10/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Spilamberto, protocollo n.129453 del 17/07/2025;

SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.